

TRIBUNALE DI URBINO
In composizione monocratica quale Giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Urbino, dr. Paolo SPAZIANI, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 54/2006 R.G.A.C.L., vertente

TRA

.....**AJM**.....,**PFM**.....,

.....**RFIS**.....,**TDA**.....; elettivamente domiciliati in Urbino, P.le Gonzaga 18, presso lo studio dell'Avv. Luciano Annibali, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Gaetano Lepore e Carlo Lepore, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTI

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO", in persona del Rettore; elettivamente domiciliata in Urbino, Via Mazzini n.42, presso lo studio dell'Avv. Lucrezia Bonomi; rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Miscione e Stefano Costantini, in virtù di procura a margine della memoria difensiva.

RESISTENTE

NONCHE'

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; elettivamente domiciliato in Urbino, Piazza della Repubblica n.3, presso l'Agenzia Inps di Urbino; rappresentato e difeso dagli Avvocati Pasquale Augelletta e Marco Luzi, in virtù di procure generali alle liti del 7 ottobre 1993 e del 1° settembre 1997 per Notaio Franco Lupo di Roma.

RESISTENTE

All'udienza del 21 febbraio 2008 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

1- dichiara: che il rapporto di lavoro instaurato da**AJM**..... con l'Università degli Studi di Urbino è a tempo indeterminato sin dal 15 settembre 2001; che il rapporto di lavoro instaurato da**PFM**..... con l'Università degli Studi di Urbino è a tempo indeterminato sin dal 1° novembre 2000; che il rapporto di lavoro instaurato da**RFIS**..... con l'Università degli Studi di Urbino è a tempo indeterminato sin dal 21 febbraio 2000; che il rapporto di lavoro instaurato da**ATD**..... con l'Università degli Studi di Urbino è a tempo indeterminato sin dal 7 gennaio 2002;

2- dichiara inoltre il diritto di ogni ricorrente al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito dalla data di inizio del relativo rapporto di lavoro e condanna l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" a pagare: a**AJM**..... la somma di Euro [redacted]**PFM**..... la somma di Euro [redacted] ad**RFIS**..... la somma di Euro [redacted] e ad**ATD**..... la somma di Euro [redacted], oltre, per ciascun ricorrente, agli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza dei singoli crediti sino al saldo;

3- condanna l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in ragione del trattamento economico spettante ai ricorrenti;

4- compensa integralmente tra le parti le spese del rapporto processuale intercorso tra i ricorrenti e l'INPS, nonché quelle del rapporto processuale intercorso tra l'INPS e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e condanna quest'ultima a rimborsare ai ricorrenti le spese del relativo rapporto processuale, che liquida in complessivi Euro [redacted] di cui Euro [redacted] per diritti ed Euro [redacted] per onorari, oltre le spese generali 12,50%, CP 2% ed IVA 20% come per legge;

5- pone le spese della consulenza tecnica espletata a definitivo carico dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo";

Urbino 21 febbraio 2008

IL GIUDICE
Paolo Spaziani